



CAMERA DI COMMERCIO  
DELL'UMBRIA



UNIONCAMERE



Ordine dei DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
e degli ESPERTI CONTABILI  
della provincia di PERUGIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERNI  
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO



## **ANTIRICICLAGGIO** **AL VIA IL TITOLARE EFFETTIVO**

### **La Comunicazione al Registro delle Imprese e la Consultazione dei Dati**

Perugia 19 Ottobre 2023 14.30 - 18.30

**L'adeguata verifica svolta dal professionista**

**Anna Rita Costa**

*Dottore Commercialista ODCEC Perugia*

*Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia*

# **LA NORMATIVA ITALIANA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- **PREVENZIONE** prevista dalla normativa AML nazionale, recepisce la normativa UE (Direttive Ue) e disciplina le misure di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Legge n. 197 del 5/07/1991 (recepisce la I Direttiva)

**Legge n. 14 del 3/02/2003 (recepisce la II Direttiva)**

D.lgs. n. 231 del 21/11/2007 (recepisce la III Direttiva)

**D.lgs. n. 90 del 25/05/2017 (recepisce la IV Direttiva)**

D.lgs. n. 125 del 04/10/2019 (recepisce la V Direttiva)

**D.lgs n.195 del 08/11/2021 (recepisce la VI Direttiva)**

- **REPRESSIONE** prevista dal codice penale che definisce il riciclaggio, quale reato commesso attraverso le seguenti fattispecie delittuose:

- ✓ Art. 648-bis (riciclaggio)
- ✓ Art. 648-ter (impiego di denaro, beni di utilità di provenienza illecita)
- ✓ Art. 648-ter 1 (autoriciclaggio )dal 01-01-2015

**RICICLAGGIO - D.LGS 231/2007 - ART.2 - FINALITA' E PRINCIPI** è il processo attraverso il quale i proventi di un reato (**REATO PRESUPPOSTO**) vengono trasferiti, **da soggetti diversi da quelli che hanno commesso tale reato**, in tutto o in parte, nell'economia reale allo scopo di occultarne la provenienza illecita e reintrodurli nel circuito economico regolare attraverso l'utilizzo del sistema finanziario

**a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza** che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. **Nota: ( la prima parte ripete quanto previsto dall'art. 648 bis del c.p., mentre per l'ultima il reato corrispondente è quello di favoreggiamento personale previsto dall'art.378 c.p.)**

**b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione**, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

**c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza**, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

**Nota: ( corrisponde a quanto previsto nel c.p. all'art. 648 – ricettazione)**

**d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c)**, la associazione per commettere tale atto, il tentare di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione

**Nota: ( l'associazione qui prevista corrisponde nel c.p. alla l'associazione per delinquere art. 416 ).**

## **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (D.Lgs 231-2007- art.2 – Finalità e Principi)**

**Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali** ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette

## **AUTORICICLAGGIO - ART. 648 -TER -1 C.P. ( come modificato dal D.Lgs 195 del 2021)**

.....chiunque, avendo **commesso o concorso a commettere un delitto**, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

# I SOGGETTI OBBLIGATI

La normativa individua delle macro aree di destinatari, che tengono conto di fattori quali:

- complessita' proprie dei soggetti obbligati - rischio in relazione al tipo di cliente - tipo di rapporto se occasionale o continuativo - natura della prestazione professionale - Prodotto/servizio - peculiarità dell'attività
- **A. Intermediari bancari e finanziari**
- **B. Professionisti** 1. **Commercialisti**; 2. **Revisori legali e le società di revisione**; 3. **Consulenti del Lavoro**; 4. **Notai** 5. **Avvocati**; 6. **Ogni altro soggetto** che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati
- **C. Altri operatori non finanziari** 1. commercianti di cose antiche; 2. case d'aste e gallerie d'arte; 3. compro oro; 4. agenzie immobiliari; 5. mediatori civili 6. soggetti che svolgono attività stragiudiziale di recupero crediti per conto terzi; 7. prestatori di servizi per l'utilizzo di valute virtuali; 8. case da gioco ; 9. operatori di gioco on line e su rete fisica

•

## GLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI OBBLIGATI

**1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO (AUTOVALUTAZIONE) (artt. 15 – 16 D.lgs. 231/2007)** I professionisti obbligati effettuano la **valutazione del rischio** di riciclaggio e/o fdt **connesso alla propria attività professionale** e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi.

**2. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007)**

Consiste nell'insieme delle azioni e procedure che il soggetto obbligato pone in essere per attribuire una classe di rischio al cliente ed individuare la tipologia di verifica

**3. CONSERVAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI (Art. 31- Obblighi di conservazione; Art. 32 – Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni; Art. 34 - Disposizioni specifiche - comma 3 “..... le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, **possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione** e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati.....”**

**LA CONSERVAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DEVE GARANTIRE**

Integrità - Leggibilità - Reperibilità

Al fine di mantenere la **storicità** e la **cronologia** dei dati o informazioni

**4. COMUNICAZIONE DI VIOLAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE - art.49**

(limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore; **Art. 50** (divieto dei conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia); **Art.51** (obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni)

**5. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI - Art. 35** (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette); - **Art. 37** (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti); - Art. 38 (Tutela del segnalante); - **Art. 39** (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)

## **ALCUNE DEFINIZIONI - ART.1 D.LGS 232/2007**

**ATTIVITA' CRIMINOSA** la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo

**CLIENTE** il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico

**ESECUTORE**: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente

**TITOLARE EFFETTIVO**: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' instaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita

**PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE** che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

## **ALCUNE DEFINIZIONI - ART.1 D.LGS 232/2007**

**CONFERIMENTO DI UN INCARICO**: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo

**PRESTAZIONE PROFESSIONALE**: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata

**RAPPORTO CONTINUATIVO**: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione

**RAPPORTO CONTINUATIVO**: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione

## **ALCUNE DEFINIZIONI - ART.1 D.LGS 232/2007**

**OPERAZIONE**: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale

**OPERAZIONI COLLEGATE**: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale

**OPERAZIONE FRAZIONATA** :operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

**OPERAZIONE OCCASIONALE**: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente

## COSA E' L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA?

E' l'insieme delle azioni e procedure che il soggetto obbligato



pone in essere per attribuire una classe di rischio al cliente ed individuare la tipologia di verifica da effettuare

## PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Il soggetto obbligato adotta **misure** di adeguata verifica della clientela **proporzionali** all'entità dei rischi di riciclaggio/FDT ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato ( **RISK BASED APPROCH**)

# **ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

## **D.LGS 231/2007 -TITOLO II – Capo I**

### **Obblighi di adeguata verifica della Clientela**

**Art. 17** Disposizioni generali

**Art. 18** Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

**Art. 19** Modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

**Art. 20** Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

**Art. 21** Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust

**Art. 22** Obblighi del cliente

**Art.23** Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

**Art.24** Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

**Art. 25** Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

**Art. 26** Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

**Art. 27** Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

**Art. 28** Responsabilita' dei soggetti obbligati

**Art. 29** Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto

Rischio

**Art. 30** Esclusioni

## **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

- identificazione del **cliente** e verifica della sua identità
- **identificazione dell' "esecutore e verifica della sua identità** anche in relazione alla verifica dell' esistenza e dell' ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente
- **identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità**
- **acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**
- **valutazione del RISCHIO INERENTE, RISCHIO SPECIFICO, RISCHIO RESIDUO** al fine di attribuire un livello di rischio al cliente per determinare il tipo di adeguata verifica: ORDINARIA – SEMPLIFICATA – RAFFORZATA
- **controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la durata, attraverso l' esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l' aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell' attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell' esercizio dell' attività.

## **identificazione del **titolare effettivo** e la verifica della sua identità per i clienti diversi dalle persone fisiche**

L'art. 20 del d.lgs 2007 prevede che per i clienti diversi da persona fisica, quindi per società enti e trust sia d'obbligo individuare una o più persone fisiche quali titolari effettivi della società o dell'ente.

### **detta i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**

I criteri per l'individuazione del titolare effettivo , risultano scalari, e non alternativi

1. proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% delle partecipazioni in capo ad una o più persone fisiche
2. controllo o influenza dominante dei voti in assemblea
3. se non si riesce ad individuare il T.E con nessuna delle modalità precedenti la titolarità effettiva viene ricercata all'interno del Cda

# ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

## D.LGS 231/2007 -TITOLO II – Capo I

### Obblighi di adeguata verifica della Clientela

#### ART.20 DLGS 231/2007

#### **SOCIETA' DI CAPITALI IL TITOLARE EFFETTIVO E' LA PERSONA O LE PERSONE FISICHE CHE**

- a) detengono la **proprietà' diretta** di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente
  
- b) detengono la proprietà' indiretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società' controllate, società' fiduciarie o per interposta persona

# **ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

**D.LGS 231/2007 -TITOLO II – Capo I**

**Obblighi di adeguata verifica della Clientela**

**ART.20 DLGS 231/2007**

**PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 10 FEBBRAIO 2000 N. 361 IL TITOLARE O I TITOLARI EFFETTIVI SONO**

- a) i fondatori, ove in vita
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

# **ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

## **D.LGS 231/2007 -TITOLO II – Capo I**

### **Obblighi di adeguata verifica della Clientela**

#### **ART.20 DLGS 231/2007**

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo

Nel caso di impossibilità di individuare il titolare effettivo conservano traccia delle ragioni che non lo hanno consentito

## Nei confronti di chi va effettuata l' Adeguate verifica della clientela

1. nuovi clienti

2. clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'aggiornamento si rende necessario per :

- variazione dei dati identificativi del cliente( natura giuridica, Legale Rappresentante, compagine societaria, ecc )
- mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente (variazione area geografica sede, tipologia attività, ecc.)
- verifica periodica di mantenimento del livello di rischio

### **ESONERO ADEGUATA VERIFICA**

Fermi gli obblighi di identificazione, i Professionisti limitatamente ai casi di in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o esercitano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi ad un'Autorità giudiziaria, compresa la consulenza relativa alla eventualità di intenderlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, fino al momento di conferimento dell'incarico

## Quando il presidio dell'adeguata verifica deve essere attivato

Prima di eseguire la prestazione professionale

**1. continuativa**, che si articola necessariamente in molteplici singole attività che comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente

**2. occasionale**, vale a dire una operazione non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro

**3. sempre se vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**

**4. Sempre se vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione**

**5. Se non è chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale**

## **IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI EFFETTUARE L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE PER IMPOSSIBILITÀ DI:**

- identificare del cliente/titolare effettivo
- verificare l'identità del cliente/titolare effettivo, acquisizione
- Valutare le informazioni su scopo/natura del rapporto continuativo//prestazione professionale

### **IL SOGGETTO OBBLIGATO DOVRÀ**

- ✓ astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale
- ✓ valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta

**L'individuazione della tipologia di adeguata verifica da adottare** (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il processo di:



## **RISCHIO INERENTE**

rischio proprio delle attività svolte dal Professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti

+

## **RISCHIO SPECIFICO**

rischio riferito al cliente ed alla Prestazione richiesta



## **RISCHIO EFFETTIVO**

la cui valutazione comporta la definizione della tipologia di adeguata verifica da porre in essere.

## **PRESTAZIONI ESONERATE**

Ai sensi dell'art. 17 c.7 D.Lgs 231/2007 Sono **ESONERATE**  
dagli obblighi di adeguata verifica della clientela

**ESCLUSIVAMENTE**



**le prestazioni relative allo svolgimento *mera* redazione e  
trasmissione ovvero la sola trasmissione di dichiarativi fiscali  
obbligatori per legge**

**E**

**Gli adempimenti in materia di amministrazione del Personale di  
cui all'articolo 2, c. 1, della L. 11.1.79 n. 129.**

## FASCICOLO DELLA CLIENTELA

**Contiene i documenti, dati ed informazioni** che il soggetto obbligato ha acquisito nella fase di

Identificazione e verifica del del cliente- esecutore – titolare effettivo

- valutazione del livello di rischio per la determinazione del tipo di adeguata verifica
- controllo costante

**Può essere tenuto in modalità cartacea o informatica**

La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni deve garantire l'integrità , la leggibilità e la reperibilità

**Privacy** deve essere assicurato il rispetto delle norme del GDPR per la protezione dei dati personali e **garantire il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di interesse pubblico** come disposto dall'art.2 del D.Lgs 231/2007 6-bis.

Deve essere consegnata al cliente informativa, devono essere nominati i responsabili del trattamento e della conservazione, oltre che designati i soggetti autorizzati all'accesso ai fascicoli

**Durata della conservazione:** 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

## **FASCICOLO DELLA CLIENTELA**

### **I DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DEL FASCICOLO DEL CLIENTE**

copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e in occasione del controllo costante

- Documenti attestanti l'identità del cliente – esecutore – titolare effettivo
- originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.
- documentazione attestante la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico
- informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione
- i mezzi di pagamento utilizzati
- la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'art. 21

# **FASCICOLO DELLA CLIENTELA**

## **I DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DEL FASCICOLO DEL CLIENTE**

- dichiarazione del cliente, su esecutore, titolare effettivo, natura e scopo della prestazione/operazione, data, importo la causale dell'operazione
- Identificazione effettuata dal soggetto obbligato
- Consultazione del Registro dei Titolari effettivi
- Verifica dell'esistenza eventuale di difformità dei dati in possesso del soggetto obbligato con quelli agli atti del Registro Titolare effettivo
- Comunicazione della difformità al R.T.E e documentazione attestante la valutazione di SOS
- Valutazione del rischio del cliente
- Dichiarazione del soggetto obbligato di Controllo costante

**Grazie per l'attenzione**

**Dott.ssa Anna Rita Costa**

*Dottore Commercialista ODCEC Perugia – Revisore*

*Legale*